

sociale e lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;

g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli Istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 3, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.

6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

**7. 01.** (ex 7. 01.) Il Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 3193 – Sezione 6)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite;

impegna il Governo

ad avviare al più presto – convocando le parti sociali – le procedure per l'introduzione di una disciplina legislativa in materia di prestazioni a scelta multipla, con particolare riferimento alla categoria dei quadri. La disciplina dovrebbe prevedere il ricorso alla contrattazione individuale, assistita dalle organizzazioni di categoria dei quadri, concedendo agli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.

9/3193/1. Lo Presti, Campa, Maninetti, Didonà.

La Camera,

premesso che:

il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, in materia di esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, all'articolo 3, comma 2, richiede ai tutori medesimi la partecipazione, « all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore »;

tale disposizione è ritenuta fortemente limitante per il settore artigiano;

la X Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 2, in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che, ove per lo svolgimento di funzioni di tutore aziendale sia richiesta la partecipazione a specifiche iniziative formative, tale requisito non trovi applicazione per il settore artigiano, che risulterebbe altrimenti significativamente penalizzato »;

il rappresentante del Governo intervenuto in Commissione di merito, sottosegretario Maurizio Sacconi, ha sottolineato che, a suo avviso, l'osservazione potrebbe essere « più utilmente riferita ai decreti legislativi, piuttosto che alla legge di delega »;

impegna il Governo

a prevedere nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 2 della legge delega, una regolazione semplificata delle attività formative nel settore artigiano.

9/3193/2. Polledri, Vascon, Bricolo, Guido Dussin, Rodeghiero, Bianchi Clerici.

La Camera,

vista l'importanza del ruolo delle parti sociali di protagonismo del mercato del lavoro:

impegna il Governo:

nella fase di emanazione dei decreti attuativi, ad attivare un processo di concertazione con le parti sociali imprenditoriali e sindacali al fine di una loro attiva partecipazione e consenso.

9/3193/3. Ruggeri.

La Camera,

con riferimento alle innovazioni apportate con l'A.C. 3193 alla normativa in materia di sociolavoratore di cui alla legge 142 del 2001 e precedenti;

tenuto conto del vasto contenzioso in essere, connesso alle questioni interpretative insorte in tema di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro associato e di contestata intermediazione di manodopera alle società cooperative operanti nel terzo settore non profit;

impegna il Governo:

a riesaminare l'intera problematica nell'ambito relativo all'esercizio delle deleghe in materia di riordino del sistema sanzionatorio, anche al fine di favorire la definizione dei processi precedenti innanzi alla magistratura giudicante in tema di lavoro.

9/3193/4. Duilio.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione della nuova legge sulla immigrazione, legge n. 189 del 2002 risultano essere in conflitto una serie di criteri che dovrebbero essere oggetto dei futuri decreti legislativi da esercitarsi in conseguenza dell'esercizio della presente legge delega;

si corre il rischio di aprire una serie di conflitti istituzionali e di aggravare la condizione dei lavoratori immigrati e dei loro datori di lavoro;

difficilmente nei flussi potranno essere inserite le tipologie contrattuali contenute nella delega;

come dovrebbe comportarsi ad esempio un datore di lavoro rispetto ad una prestazione d'opera a chiamata di un cittadino extracomunitario in merito alla garanzia dell'alloggio?

impegna il Governo

a determinare, nell'ambito dei decreti legislativi da approvare, normative che tutelino i diritti fondamentali del lavoratore extracomunitario evitando disparità di trattamento incostituzionali e contrastanti con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

9/3193/5. Bindi, Realacci, Ciani, Delbono, Duilio.

La Camera,

premessi che:

nelle aree interessate da poli industriali delle ex partecipazioni statali, soprattutto nel Mezzogiorno, vi sono ancora migliaia di lavoratori in mobilità, la cui indennità viene prorogata annualmente senza alcuna prospettiva di reinserimento occupazionale;

si tratta di lavoratori con una età anagrafica relativamente avanzata per il mondo del lavoro, compresa tra i 45 e 55 anni;

in considerazione del fattore anagrafico risulta difficile il loro reinserimento anche nei processi di riconversione in atto localmente anche nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata,

impegna il Governo:

a prevedere, per i soggetti di cui nella premessa, di concerto con le regioni, le province e le parti sociali, piani di reinserimento lavorativo mediante effettiva programmazione formativa rispondente alle opportunità e alle proposte occupazionali poste in essere nei diversi comprensori.

9/3193/6. Carbonella, Burtone, Marini, Delbono, Duilio.

La Camera,

premessi che:

il tasso di occupazione femminile in Italia è tra i più bassi in Europa,

vanno rimossi tutti gli ostacoli, diretti e indiretti, persistenti che penalizzano l'accesso alle opportunità di lavoro per le donne;

impegna il Governo:

ad istituire, d'intesa con le regioni, entro 180 giorni dalla approvazione della presente delega un osservatorio permanente, al fine di monitorare l'andamento del tasso di occupazione femminile con il pieno coinvolgimento delle parti sociali.

9/3193/7. Castagnetti, Frigato, Reduzzi, Delbono, Duilio.

La Camera,

premessi che:

la legge 12 marzo 1999 n. 68 concernente norme per il diritto al lavoro ai disabili costituisce un caposaldo della legislazione a tutela dei disabili;

nell'ambito di questa delega sono stati previsti criteri penalizzanti che aggravano la condizione del disabile;

la flessibilità e la temporaneità dei rapporti di lavoro aggraverebbero oggettivamente l'accesso al mercato per i portatori di handicap;

impegna il Governo:

a determinare con le parti sociali e le regioni misure vincolanti che non pregiudichino nella sua operatività la legge n. 68 del 1999 a tutela della opportunità di lavoro per i disabili.

9/3193/8. Delbono, Ruggeri, Duilio.

La Camera,

premesso che:

l'azione del Governo in carica ha fallito per quanto riguarda la lotta al lavoro sommerso sia con le misure previste dalla legge n. 383 del 2001 sia con le successive proroghe;

nelle regioni meridionali il tasso di lavoro irregolare è persino aumentato;

impegna il Governo:

a ripristinare lo strumento dei contratti di riallineamento ai sensi della legge n. 388 del 2000.

9/3193/9. Burtone, Morgando, Delbono, Duilio.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di nuove forme di malattie legate al lavoro soprattutto di origine psicologica;

le nuove tipologie contrattuali secondo una serie di studi sociologici e psicologici rischiano di accentuare queste forme patologiche a danno dei lavoratori;

la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione delle malattie anche psicologiche rappresentano una priorità per la società;

impegna il Governo

a tutelare la salute di tutti i lavoratori compresi coloro che si trovano ad effettuare la propria prestazione d'opera in relazione alle nuove tipologie contrattuali presenti nella delega al fine di prevenire in particolare fenomeni come il *mobbing*.

9/3193/10. Mosella, Milana, Delbono, Duilio.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Calabria.

9/3193/11. Minniti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo:

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Basilicata.

9/3193/**12**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale;

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente

affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Puglia.

9/3193/**13**. Rotundo, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Campania.

9/3193/**14**. De Luca, Ruzzante.

La Camera,

premesso che, il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2,

lettera *e*), l'incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

rilevato il carattere di genericità e indeterminatezza della natura e della portata di tali misure di incentivazione,

impegna il Governo

a procedere all'individuazione di dette misure, tenendo conto delle istanze provenienti dalle diverse forze sociali e ricorrendo all'acquisizione del parere espresso in materia dal CNEL.

9/3193/**15**. Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), punto 3, che a seguito dell'abrogazione della legge 29 aprile 1949 n. 264, si produca la caducazione anche del regime sanzionatorio in essa previsto;

la previsione del nuovo apparato sanzionatorio, in materia di collocamento pubblico, con il ricorso alla mera formulazione di « sanzioni amministrative » appare del tutto generico e indeterminato, non risultando previsto alcun ancoraggio che consenta di individuare la natura delle sanzioni e di graduarne la portata a seconda delle diverse violazioni configurabili;

impegna il Governo

nella determinazione del nuovo sistema sanzionatorio a diversificare la gravità delle sanzioni applicabili a seconda che esse consistano in violazioni di natura formale, ovvero che pregiudichino sostanzialmente gli interessi dei singoli lavoratori

o, ancora, che siano state commesse con finalità di lucro.

9/3193/**16**. Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), l'eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

tale eliminazione rischia di introdurre una apertura indiscriminata in un settore particolarmente delicato come quello del lavoro a favore di soggettività prive della necessaria specifica formazione culturale e tecnica, carenze queste ultime che potrebbero incidere negativamente su un adeguato e certo soddisfacimento delle istanze di chi si affaccia al mondo del lavoro;

impegna il Governo

a prevedere, nel ridisegno della disciplina della fornitura di prestazione di lavoro temporaneo — per quanto attiene all'eliminazione del vincolo della esclusività dell'oggetto sociale — modalità di esercizio di detta facoltà escludendo le situazioni in cui non risultino essere state acquisite precedentemente adeguate e sufficienti esperienze nelle materie oggetto delle attività correlate.

9/3193/**17**. De Brasi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), che nell'identificazione di un unico regime au-

torizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, questi ultimi rispondano ad adeguati requisiti giuridici e finanziari;

la genericità e indeterminatezza dei suindicati requisiti non sembra fornire sufficienti garanzie ai soggetti appartenenti ad un settore particolarmente delicato come quello del lavoro,

impegna il Governo

a richiedere al Cnel di pronunciarsi, ai fini della individuazione e definizione dei suddetti requisiti, con particolare riferimento al carattere di adeguatezza degli stessi.

9/3193/**18**. Crucianelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

la genericità e indeterminatezza di detta formulazione sembra non fornire adeguate garanzie ai soggetti appartenenti ad un settore particolarmente delicato come quello del lavoro, soprattutto nella fase dell'apprendistato e del tirocinio,

impegna il Governo

a richiedere, nella fase della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, il parere del Cnel.

9/3193/**19**. Bielli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occu-

pazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera a), il riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale;

tali disponibilità, in via provvisoriamente sostitutiva, possono essere individuate per decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, e in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo;

tale disciplina prevede, inoltre, l'eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro;

rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza delle ipotesi in cui sussiste o meno tale non obbligatorietà a carico del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro:

impegna il Governo

a richiedere, nella fase della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, il parere del Cnel.

9/3193/**20**. Bellini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 5, che, nell'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni volti alla disciplina o

alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, si attenga — con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative — alla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;

rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza della previsione di tale sistema sanzionatorio:

impegna il Governo

a richiedere al Cnel, nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, di pronunciarsi sul requisito di adeguatezza dello stesso.

9/3193/21. Bova, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), che, nell'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni volti alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, ricorra — in materia di ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento ad opportunità di assistenza sociale rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da parte di una serie di categorie di soggetti indicati dalla stessa lettera *d*) — ad adeguati meccanismi di certificazione;

rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza della previsione dei suddetti meccanismi di certificazione:

impegna il Governo

a richiedere al Cnel, nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legisla-

tivi, di pronunciarsi sul requisito di adeguatezza degli stessi.

9/3193/22. Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutata l'esigenza di addivenire ad una rielaborazione della suddetta disciplina, prevedendo il pieno e fattivo coinvolgimento di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni pubbliche attinenti ai comparati interessati dai provvedimenti in via di elaborazione;

considerato che all'articolo 1, comma 2, lettera *f*) è prevista la ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro:

impegna il Governo

nell'esercizio della delega legislativa, con riferimento alla delicata questione della garanzia della riservatezza dei dati sensibili dei lavoratori, ad elaborare tale nuova disciplina con il costante e collaborativo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

9/3193/23. Chianale, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

considerato che il contenuto della lettera *h*), comma 2, dell'articolo 1, elimina — senza alcuna previsione di contemperamento e garanzia per i prestatori d'opera che si affidano ai servizi delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo — il vincolo all'esclusività dell'oggetto sociale:

impegna il Governo

a disciplinare detta facoltà di diversificazione dell'oggetto sociale, garantendo comunque l'esclusione della coesistenza, in capo al medesimo soggetto imprenditoriale, di funzioni e finalità contrastanti con l'oggetto principale della fornitura temporanea di manodopera.

9/3193/**24**. Innocenti.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle

aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale.

9/3193/**25**. Magnolfi, Ruzzante.

La Camera.

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Sicilia.

9/3193/**26**. Finocchiaro, Bogi, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Abruzzo.

9/3193/**27**. Lolli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Molise.

9/3193/**28**. Mariotti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale.

9/3193/**29**. Agostini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutata l'esigenza di addivenire ad una rielaborazione della suddetta disciplina, prevedendo il pieno e fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente titolati alla codeterminazione del quadro giuridico attinente alle materie oggetto dei provvedimenti in via di elaborazione;

considerato che all'articolo 2, comma 1, correttamente prevede l'esercizio della delega in materia di rapporti di lavoro con contenuto formativo nel «rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro»:

impegna il Governo

a procedere nella elaborazione e definizione della nuova disciplina, su una materia che ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, risulta essere oggetto di legislazione concorrente, nel pieno, immediato e costante coinvolgimento delle regioni.

9/3193/30. Grandi, Ruzzante.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Interventi a tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Fiat di Termini Imerese)**

NICOLOSI, MILIOTO, LA MALFA, MORONI, COSSA e CRAXI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di grave crisi in cui versa la Fiat auto rischia di determinare la chiusura dello stabilimento di Termini Imerese, con pesanti e gravissime ricadute sull'occupazione in tutto il comprensorio di Termini Imerese e nel territorio delle Madonie;

tale decisione, oltre al venir meno di circa 3.000 posti di lavoro con conseguenze sull'indotto e su tutta l'economia della zona, sta provocando gravi preoccupazioni in tutto il tessuto sociale e grande apprensione nelle famiglie;

le istituzioni civili e religiose sono tutte mobilitate per scongiurare o comunque sollecitare rapide soluzioni alla chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese;

al momento non è dato di conoscere soluzioni che in prospettiva possano garantire il futuro dei lavoratori —:

quali provvedimenti intenda adottare in merito il Governo al fine di far fronte alla grave condizione di crisi della Fiat auto, che investe particolarmente lo stabilimento di Termini Imerese, e quali iniziative a tutela dei livelli occupazionali si intendano assumere, anche al fine di evitare la cassa integrazione per i 1.800

lavoratori attualmente occupati nello stabilimento siciliano e la perdita del lavoro per i circa 1.500 operai dell'indotto.

(3-01530)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 2 – Questioni concernenti la normativa sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro degli extracomunitari)**

MANINETTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 195 del 6 settembre 2002 prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori dipendenti extracomunitari irregolari impiegati nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 10 giugno al 10 settembre 2002;

la normativa suddetta non contiene alcuna previsione relativa al lavoro eventualmente svolto dal lavoratore extracomunitario nel periodo antecedente al 10 giugno 2002, in relazione al quale c'è il rischio che si crei un eccesso di contenzioso tra lavoratore regolarizzato e datore di lavoro;

appare invece opportuno intervenire sul punto, prevedendo la possibilità di sanare, con il pagamento di una somma *una tantum*, anche l'eventuale periodo pregresso rispetto a quello indicato dal decreto suddetto;

inoltre, non è chiaro a quali adempimenti contabili siano tenuti i datori di lavoro nel periodo che intercorre tra la denuncia e l'effettiva regolarizzazione;

con una nota del 27 settembre 2002, l'Inail richiedeva alle aziende di provvedere nei termini di legge (almeno 5 giorni prima della data di effettivo inizio dell'attività lavorativa) ad aprire una specifica posizione assicurativa per i lavoratori regolarizzati, cosa che appare un'inutile complicazione a carico dei datori di lavoro che sarebbero costretti ad effettuare una nuova vidimazione di libri paga e matricola;

anche se, con successiva nota dal 7 ottobre 2002, l'Inail chiariva che le aziende già in possesso dei libri obbligatori non sono tenute ad effettuare una nuova vidimazione, è evidente che queste previsioni contrastano con la circolare n. 50 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla quale risulta chiaro che il momento della regolarizzazione si concretizza con la sottoscrizione del contratto di lavoro presso le prefetture competenti e, di conseguenza, in quel momento si devono compiere i vari adempimenti amministrativi;

si ritiene che, anche su questo punto, sia necessario un intervento chiarificatore, prevedendo, per esempio, l'inserimento nei libri contabili già tenuti dalle aziende di una posizione provvisoria da confermare al momento dell'effettiva regolarizzazione —:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare il sorgere dei problemi esposti e di colmare le lacune normative evidenziate in tema di regolarizzazione del rapporto di lavoro degli extracomunitari. (3-01531)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 3 – Posizione del Governo sulla realizzazione del passante di Mestre)**

VIANELLO, MARTELLA, RUZZANTE, CAZZARO, INNOCENTI, MONTECCHI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIGNI e ZUNINO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa (*Il Sole 24 ore* del 23 ottobre 2002), nella seduta del pre-Cipe del 22 ottobre 2002 sarebbe stata

accolta la proposta del Ministro interrogato di costruire sia il passante che il *tunnel* di Mestre;

il giorno 31 ottobre 2002 il Cipe dovrebbe deliberare in merito, attivando così i finanziamenti pubblici per la realizzazione del *tunnel*;

la realizzazione del *tunnel* impedirebbe, nei fatti, la costruzione del passante attraverso lo strumento della finanza di progetto, poiché verrebbe reso vano il piano finanziario già concordato tra l'Anas e le società concessionarie della realizzazione e della gestione del passante;

il presidente della regione Veneto, Giancarlo Galan, ha preannunciato le sue dimissioni nel caso si realizzasse il *tunnel*, chiedendo nel contempo al Presidente del Consiglio dei ministri un chiarimento sulle intenzioni del Ministro interrogato —:

quale decisione intenda adottare il Governo al fine di poter realizzare il passante. (3-01532)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 4 – Attività svolta dalla Direzione generale per la repressione dell'abusivismo edilizio)**

REALACCI, ENZO BIANCO, REDUZZI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, MARCORA, VERNETTI, VIGNI, BINDI, MOSSELLA, PINOTTI e CENTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 154 del 25 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 1996 e successivamente convertito in legge, in materia di «abusivismo edilizio», prevede, all'articolo 4, che il Ministro dei lavori pubblici, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, pubblici annualmente, per tramite di un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio appositamente istituito, un rap-

porto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regione, avvalendosi, tra l'altro, di rilievi aerofotogrammetrici;

il precedente Governo, presieduto dal Presidente Giuliano Amato, ha istituito presso l'allora ministero dei lavori pubblici una direzione generale preposta alla repressione dell'abusivismo edilizio;

nel 2001 la Sicilia è diventata la prima regione italiana per reati relativi all'abusivismo sulle aree demaniali costiere. E non solo: i reati per abusivismo edilizio sul demanio marittimo siciliano sono aumentati di oltre il 78 per cento, come si evince dai dati forniti dalla guardia di finanza, dal corpo forestale dello Stato e dalle capitanerie di porto;

sempre in riferimento alla regione Sicilia si sono verificati episodi che pongono in rilievo un'incapacità degli organi preposti a porre in essere le demolizioni, come nel caso delle demolizioni appaltate dal prefetto di Agrigento Lo Mastro e relative ad immobili ricadenti nel comune di Licata, in area costiera, la cui esecuzione, dopo cinque abbattimenti, si è inspiegabilmente arenata e bloccata;

sempre nella regione Sicilia si è registrato il clamoroso caso della villa abusiva sequestrata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento ed intestata all'ex sindaco di Agrigento, oggi senatore, Calogero Sodano ed alla sua consorte;

il comune di Agrigento nell'agosto 2001 ha chiesto la collaborazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per reprimere una vasta lottizzazione abusiva in zona Timpa dei Palombi, dove l'autorità giudiziaria aveva operato il sequestro di trenta cantieri —:

quali funzioni abbia svolto, nei casi in precedenza citati, la direzione generale per la repressione dell'abusivismo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se, in particolare, la medesima abbia redatto e pubblicato il rapporto annuale previsto dal decreto-legge n. 154

del 1996 e se abbia proceduto ad effettuare i rilievi aerofotogrammetrici nelle suddette « aree sensibili », tra cui è ricompresa l'intera regione Sicilia. (3-01533)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 5 – Iniziative per reprimere il fenomeno delle corse automobilistiche clandestine)**

ZANETTIN. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

due giovani kosovari giovedì 24 ottobre 2002 hanno scambiato il corso centrale di Chiampo, cittadina in provincia di Vicenza, per un rettilineo di « formula uno », ingaggiando, a bordo di due potenti autovetture, un duello a colpi di sorpassi e di brusche accelerazioni;

nel corso della folle gara i due automobilisti, che procedevano secondo i testimoni ad almeno 120 chilometri all'ora, hanno travolto ed ucciso un imprenditore di 57 anni, che stava semplicemente passeggiando in compagnia della moglie, rimasta anche lei gravemente ferita;

il pover'uomo era in convalescenza e quella di giovedì sera era la sua prima uscita dopo la malattia;

i due automobilisti hanno rischiato il linciaggio da parte di una folla inferocita e sono stati salvati soltanto dall'arrivo della polizia stradale;

poiché, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la corsa era stata decisa poco prima al *bar*, la locale procura della Repubblica ha contestato ai due responsabili addirittura il reato di omicidio volontario, scelta che non si intende contestare sotto il profilo giuridico, ma che paradossalmente, nell'ipotesi di suo accoglimento, rischia di tradursi in una beffa per i danneggiati, ai quali verrebbe negato il risarcimento da parte delle compagnie assicurative;

il fenomeno delle corse automobilistiche clandestine è ormai molto diffuso nel nostro Paese e si ripetono con tragica fatalità episodi nei quali vengono coinvolti terzi estranei —

quali iniziative intenda assumere il Governo per reprimere tale grave fenomeno, arrestando la scia di sangue che sconsiderati automobilisti provocano ai danni di vittime innocenti. (3-01534)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 6 – Posizione del Governo italiano sull'adesione della Turchia all'Unione europea)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è in corso il dibattito, conseguente all'approvazione in Irlanda del *referendum* sul trattato di Nizza, sull'allargamento dell'Unione europea e sulla necessità di consentire ai cittadini di potersi esprimere attraverso una consultazione elettorale su questi temi;

è in corso lo svolgimento dei lavori della Convenzione europea, che dovrà cercare di definire l'assetto istituzionale della nuova Europa;

appare non compatibile la richiesta della Turchia di entrare a far parte dell'Unione europea con la possibilità di costruire un'Europa coesa dal punto di vista politico, economico, storico-culturale ed in grado di valorizzare le libertà di tutti i popoli europei;

è da sottolineare la sostanziale estraneità della Turchia al mondo europeo, così

come è stato conosciuto sino ad oggi, estraneità approfondita dal fatto che oltre 65 milioni di abitanti di religione islamica vorrebbero far parte di un'entità politica culturalmente e religiosamente cristiana, così come sottolineato in più riprese da Giovanni Paolo II;

sono da apprezzare le dichiarazioni in merito rilasciate dall'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, gradito ospite della Camera dei deputati il 30 maggio 2002;

sono da tener presenti le dichiarazioni del sottosegretario per gli affari esteri, senatore Roberto Antonione, in audizione presso le Commissioni riunite affari esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, rese il 23 ottobre 2002 —:

quale sia la posizione del Governo italiano sulla possibile adesione della Turchia all'Unione europea. (3-01535)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 7 – Autorizzazione per la riconversione della centrale elettrica di Torre Valdaliga Nord)**

DEIANA e VENDOLA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio dell'alto Lazio insiste il più grande concentrazione di potenza d'Europa, dato dalla presenza di ben tre centrali elettriche per circa 7100 megawatt complessivi;

il 21 dicembre 2001 l'Enel spa ha presentato al comune di Civitavecchia una proposta di riconversione a carbone della centrale elettrica di Torre Valdaliga Nord di 2640 megawatt;

il 18 giugno 1989 si è tenuto un *referendum* comprensoriale che ha chiesto, tra l'altro, l'utilizzo del metano nel polo energetico Civitavecchia-Montalto di Castro;

le popolazioni, con oltre l'80 per cento di affluenza, si dichiararono d'ac-

cordo per l'uso del metano, perché notoriamente meno inquinante dell'olio combustibile e del carbone;

i comuni di Civitavecchia (Roma) e Tarquinia (Viterbo) hanno deliberato l'effettuazione di un *referendum* consultivo per il 6 ottobre 2002;

contro tale pronunciamento Enel, Asocarboni e Federlazio hanno presentato un ricorso bocciato dal tribunale amministrativo regionale del Lazio;

i citati ricorrenti hanno proposto un appello al Consiglio di Stato sostenuto, sorprendentemente, da un intervento *ad adiuvandum* del ministero delle attività produttive;

negli anni '80 e '90 due indagini effettuate dall'osservatorio epidemiologico della regione Lazio evidenziarono per Civitavecchia un'alta incidenza di malattie respiratorie ed allergie, specialmente nei soggetti più deboli, in particolare nei bambini;

una rilevazione effettuata nel 2000 dalla fondazione Conti Curzia di Civitavecchia su circa 150 bambini delle scuole medie inferiori della città ha, purtroppo, riconfermato il dato dell'osservatorio epidemiologico della regione Lazio;

stanno, probabilmente, giungendo a maturazione i danni prodotti da decenni di « lecito » inquinamento. Basti pensare che fino al 1995 le centrali hanno potuto immettere in atmosfera sino a 2900 mg/mm<sup>3</sup> di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e che soltanto nel 1998 è stata applicata la normativa Cee con il limite dei 400 mg/mm<sup>3</sup> di SO<sub>2</sub>;

la presenza Enel, a fronte dell'occupazione fornita ed oggi pesantemente messa in discussione, ha fortemente condizionato ogni ipotesi di sviluppo diverso e più legato alle potenzialità del territorio, tant'è che si parla di monocultura —:

se non ritenga che il ministero delle attività produttive stia contravvenendo alle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di coinvolgimento di

regioni ed enti locali nelle decisioni da assumere e, viste le numerose prese di posizioni di cittadini e di amministrazioni locali e tenuto conto del piano energetico della regione Lazio, se non ritenga di negare l'autorizzazione per la riconversione della centrale di Torre Valdaliga Nord a olio combustibile e carbone e, contestualmente, di valutare la proposta di riconversione della stessa a metano.

(3-01536)

(29 ottobre 2002)

**(Sezione 8 – Iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza provocata dalla recente eruzione dell'Etna)**

FATUZZO, LA RUSSA, STRANO, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.*  
— Per sapere — premesso che:

nella notte di sabato 26 ottobre 2002, a quindici mesi dall'ultima eruzione, l'Etna ha ripreso con inaudita violenza la